



Comune di Castelfranco Veneto

Provincia di Treviso

Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio

Approvato con deliberazione G.C. n. 105 del 10/05/2012

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 18/05/2012 al 04/06/2012, dal 05/06/2012 al 20/06/2012, in vigore dal 21/06/2012.

Art. 1 – Istituzione.

E' istituita, quale autonomo Servizio, l'Avvocatura Civica del Comune di Castelfranco Veneto.

L'Avvocatura Civica provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune di Castelfranco Veneto secondo le norme contenute nel presente regolamento.

Nell'ambito delle funzioni esercitate, l'Avvocatura Civica è organismo indipendente ed è dotata dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Art. 2 – Compiti.

In giudizio, la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Castelfranco Veneto spettano all'Avvocatura Civica.

All'avvocatura Civica, pertanto, sono affidati tutti i compiti e le responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n.37, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, l'Avvocatura Civica rappresenta, assiste e difende l'Amministrazione comunale in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nei procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro organo giurisdizionale.

L'azione, la resistenza e la costituzione in giudizio, la domiciliazione nelle vertenze fuori foro, le transazioni e gli arbitrati sono autorizzati dalla Giunta comunale, su espressa richiesta del Responsabile del Dirigente del Settore o del Funzionario Responsabile del Servizio interessato alla vertenza.

Il mandato è conferito dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Sindaco, per ogni singolo grado di giudizio e comprende il potere di impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire ed opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto quanto sia necessario per il buon esito del giudizio.

Il dipendente comunale che esercita l'ufficio di Avvocato presso l'Avvocatura civica esercita le proprie funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio.

L'Avvocatura civica patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o del servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

L'Avvocatura Civica, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto giuridico interessato per la disciplina dei rapporti tra le parti, degli oneri a carico dei contraenti per l'utilizzo dell'Avvocato e della percentuale di compenso professionale da erogare agli interessati, patrocina e difende le società e i soggetti pubblici e privati ex art. 113 bis, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiti dal Comune o nei quali il Comune di Castelfranco

Veneto abbia una partecipazione, fornisce pareri scritti in ordine a questioni giuridiche relative all'attività, purché non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Le prestazioni di cui ai commi 7 e 8 possono essere svolte a condizione che non costituiscano intralcio allo svolgimento dell'attività dell'Avvocatura Civica a favore dell'Amministrazione comunale. Qualora sopraggiunga una situazione di intralcio, la sospensione delle prestazioni è effettuata previa comunicazione del Segretario Generale all'Avvocato.

Art. 3 – Ulteriori attività.

Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura Civica svolge ogni altra attività di carattere stragiudiziale descritta dalla tariffa professionale, di cui ai decreti ministeriali 5 ottobre 1994, n. 585 e 8 aprile 2004, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'attività di consulenza legale agli Organi Istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri.

L'Avvocatura civica svolge anche le seguenti attività di assistenza legale:

- esamina i progetti di regolamento e i capitoli redatti da altri Settori o Servizi;
- predispose transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori o Servizi interessati, o esprime pareri sugli atti di transazione redatti;
- redige contratti e convenzioni di particolare complessità, d'intesa e con la fattiva collaborazione dei Settori e Servizi interessati;
- suggerisce l'adozione di provvedimenti o forniscono il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;
- recupera, su formale richiesta dei singoli Settori o Servizi che a tale scopo devono fornire tutta la documentazione necessaria, i crediti vantati dall'Amministrazione comunale.

I pareri legali, a supporto di procedimenti e/o provvedimenti amministrativi, vengono resi dall'Avvocatura civica su richiesta scritta, anche via mail, del Dirigente o del Responsabile del Settore o Servizio interessato. Salvo motivate eccezioni, i pareri scritti non devono essere qualificati come riservati e possono essere richiamati dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio negli atti adottati.

In caso di urgenza, l'assistenza legale può essere fornita anche verbalmente al Dirigente o al Responsabile del Servizio con le modalità e i tempi concordati.

Art. 4 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

La rappresentanza legale in giudizio dell'Amministrazione comunale nei processi e nei giudizi di cui agli articoli 2 e 3 spetta al Sindaco il quale, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta Comunale, conferisce il relativo mandato all'Avvocato.

Art. 5 – Avvocati del libero foro e periti, esperti e consulenti tecnici di parte.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente possono essere attribuite dalla Giunta comunale, su proposta dell'Avvocato Responsabile dell'Avvocatura civica, previo parere del Dirigente del Settore o del Responsabile del Servizio interessato alla vertenza, ad uno o più legali esterni appartenenti al libero foro, specialisti nel settore o docenti universitari, in caso di:

- controversie di particolare complessità o questioni giuridiche di particolare specificità o che richiedono competenza settoriale;

- eccessivo carico di lavoro per l'Avvocatura civica ovvero per particolari e contingenti situazioni;
- situazioni di incompatibilità, come individuate dall'ordinamento giuridico, nell'assunzione della difesa da parte dell'Avvocato dell'Ente.

Qualora ne ravvisi la necessità o l'opportunità, la Giunta comunale, su proposta del Dirigente o del Responsabile del Servizio interessato alla vertenza, provvede con propria deliberazione a nominare periti, esperti o consulenti tecnici di parte, sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale, individuandoli in via preferenziale fra il personale comunale e, solo qualora ciò non sia possibile per carenza di specifica professionalità o per eccesso di carico di lavoro, fra professionisti esterni.

Art. 6 – Composizione dell'Avvocatura civica.

L'Avvocatura civica si compone di un dipendente comunale abilitato all'esercizio della professione forense. Esso viene autorizzato, con apposita delibera di Giunta comunale, all'iscrizione nell'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati di Treviso, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934, e successive modifiche e integrazioni, con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione.

Possono altresì far parte dell'Avvocatura civica altri dipendenti comunali in relazione alle esigenze di segreteria del servizio.

Art. 7 – Compensi.

All'Avvocato dell'Ente, a norma dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Regioni – Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:

- a) i compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie giurisdizionali civili, amministrative o tributarie da lui patrocinare, secondo i principi di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1934, e successive modifiche ed integrazioni, da aggiungere alle normali retribuzioni spettanti;
- b) i compensi di natura professionale derivanti da attività di domiciliazione per altre Amministrazioni.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione - ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano quindi in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- ordinanze o provvedimenti analoghi, del giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente;
- sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente (solo a titolo

meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 98 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese giudizialmente azionate da controparte ovvero quando l'importo ad essa corrisposto sia inferiore alla metà della domanda.

Per la determinazione dei compensi professionali si fa riferimento ai diritti e agli onorari, calcolati nella misura compresa tra il minimo e il massimo, indicati nella tariffa professionale forense (decreti ministeriali n. 585 del 1994 e n. 127 del 2004 e successive modifiche e integrazioni).

Art. 8 – Liquidazione dei compensi.

I compensi di cui al precedente articolo, determinati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di approvazione della tariffa professionale, sono liquidati annualmente dal Segretario Generale con propria determinazione e gravano sul capitolo di bilancio appositamente previsto dal Responsabile del Servizio Finanziario per la parte imponibile, per CPDEL e INAIL. A tal fine il responsabile dell'Avvocatura civica trasmette al Segretario Generale – entro il 30 novembre di ogni anno – l'elenco delle vertenze per le quali è maturato il diritto al compenso professionale, corredato delle relative notule.

I compensi vengono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

Art. 9 – Rapporti con i legali esterni.

L'Avvocatura civica, inoltre, per le vertenze affidate o già affidate a legali del libero foro, segue l'evolversi dei contenziosi, trasmette ai legali esterni le istruzioni ricevute dai settori o dai Servizi interessati, vigila sulla corretta gestione delle vertenze e liquida le competenze professionali maturate dai professionisti officciati dall'Ente, nel rispetto della tariffa.

Art. 10 – Doveri di collaborazione.

I singoli Settori o Servizi comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura civica, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

I pareri scritti di cui all'art. 3, terzo comma, saranno resi, di norma, entro 10 giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estrema urgenza.

Art. 11 – Attività di domiciliazione per altre amministrazioni.

Nel rispetto della vigente disciplina sullo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti dell'Ente, l'Avvocatura Civica può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'ufficio, mera attività di domiciliazione a favore di altre avvocature civiche o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni.

Per la sua esposta attività verrà richiesta all'amministrazione richiedente la somma forfetaria di euro, oltre alle eventuali spese vive, per ogni singola vertenza domiciliata presso l'Avvocatura civica

di Castelfranco Veneto. Tale somma verrà così ripartita: 50% al Comune di Castelfranco Veneto e 50% all'Avvocato dell'Ente iscritto negli elenchi speciali

Art. 12 – Atti sottratti all'accesso.

Ai sensi dell'art. 24, primo comma, della legge 7/8/1990, n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 13 - Atti e documenti sottratti all'accesso.

Ai sensi dell'art. 24, primo comma, della Legge 7/8/1990 n. 241, in virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Sono, altresì, sottratti all'accesso le seguenti categorie di atti e documenti:

- rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti autorità giudiziaria e contabile;
- atti, documenti e corrispondenza relativi a giudizi e/o a procedimenti non definiti;
- esposti, denunce, querele nonché il contenuto dei relativi fascicoli.

Art. 14 - Pratica professionale.

Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato.

La pratica non dà titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di stato.

Art. 15 – Incompatibilità.

Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute del d.p.r. 31/12/1993, n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli Avvocati dello Stato e nell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 – Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D. 30/10/1933, n. 1611 nel testo vigente purché compatibili con l'ordinamento dell'Avvocatura Civica.

Art. 17 – Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore secondo le disposizione dello Statuto Comunale e sarà oggetto di verifica decorsi dodici mesi dalla sua entrata in vigore.